



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LGS/adv

Roma, 17 giugno 2024

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di SIENA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 46/2024: Incompatibilità – incarico di Commissario CONSOB

Con il quesito pervenuto lo scorso 23 aprile l'Ordine chiede di sapere se in capo all'iscritto nella sezione A dell'albo che ricopre l'incarico di Commissario della CONSOB sussistano profili di incompatibilità e, pertanto, se lo stesso debba essere trasferito nell'Elenco Speciale. In caso affermativo si chiede altresì se l'Ordine debba procedere d'ufficio, laddove l'iscritto non presenti autonoma domanda di trasferimento. Nel quesito si specifica altresì che l'iscritto ha dichiarato di non esercitare la professione.

In merito, si osserva quanto segue.

Innanzitutto, occorre premettere che il servizio di risposta ai quesiti Pronto Ordini non è volto a risolvere specifiche questioni concrete, rimesse all'autonoma ed esclusiva valutazione degli Ordini, ma finalizzato unicamente a risolvere questioni interpretative di carattere generale. Pertanto, in riferimento alla fattispecie evidenziata, si forniranno di seguito alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto.

L'art. 4, co. 3, del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone che "l'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione". Di conseguenza occorre verificare se ai fini dello svolgimento dell'incarico di Commissario CONSOB sono previste particolari cause di incompatibilità.

Sul punto si evidenzia che, nell'istituire la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216¹ dispone che i componenti della stessa non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. La *ratio* di tali divieti risiede nella particolare natura dell'attività di vigilanza svolta dalla CONSOB; a tal fine, oltre ai normali requisiti richiesti per ogni ufficio pubblico, per la nomina a componente della Commissione sono altresì necessarie una "specifica e comprovata competenza ed esperienza" e una "indiscussa moralità ed indipendenza"². Proprio all'indipendenza deve ricollegarsi il divieto di esercizio di attività professionale.

In presenza di una causa di incompatibilità, si precisa infine che l'Ordine non può procedere d'ufficio al trasferimento dell'iscritto dalla sezione ordinaria dell'albo all'elenco speciale; si applica, infatti, l'art. 34, co. 8, del D.lgs. n. 39/2005, ove è previsto che "coloro che, a norma dell'articolo 4, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 6".

Con i migliori saluti.

F.to Il Presidente
Elbano de Nuccio

¹ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari.

² Vd. art. 1 L. 216/1974, ove si legge che "La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta".